

D.G.R. 303/2023 - DISPOSIZIONI PER L'INQUADRAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA AIUTI DI STATO DELLE ATTIVITA' "POTENZIAMENTO STRUTTURE VIVAISTICHE REGIONALI" E "SPESE CORRENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE VIVAISTICA" - AZIONE SPECIFICA 3 "RISORSE GENETICHE E MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE" DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" e in particolare l'art. 6 «Programmazione e pianificazione forestale», che al comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) e il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia approvata la Strategia Forestale Nazionale;
- il decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 di approvazione della Strategia Forestale nazionale predisposta ai sensi, dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- il d.m. MIPAAF n. 145804 del 29 marzo 2022 «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale», che individua, all'art. 1, le azioni prioritarie per raggiungere gli obiettivi generali della Strategia Forestale nazionale relativamente agli anni 2022 e 2023, ed in particolare l'Azione Specifica 3: Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale, stanziando altresì le relative risorse per l'attuazione;

CONSIDERATA la d.g.r. n. 303 del 15 maggio 2023, "Riparto delle risorse ed individuazione delle attività da realizzare in regione Lombardia in attuazione della strategia forestale nazionale in attuazione del d.m. MIPAAF n. 145804 del 29 marzo 2022", la quale:

- prevede tra le diverse attività da essa programmate, l'ampliamento della struttura vivaistica regionale gestita da ERSAF e la produzione di materiale di propagazione forestale al fine di soddisfare le crescenti richieste di piantine forestali di provenienza autoctona da destinare alla realizzazione di impianti di forestazione urbana e periurbana promossi dalle politiche nazionali e internazionali di conservazione della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- stabilisce, tra l'altro, di avvalersi di ERSAF per le attività di potenziamento delle strutture vivaistiche regionali e di incremento della produzione vivaistica in attuazione dell'Azione Specifica 3: Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale della Strategia forestale Nazionale (attività 8 e 9 dell'allegato alla medesima d.g.r.);
- stabilisce di provvedere con successivi atti di Giunta a dettagliare le diverse attività e le loro modalità di attuazione, definendo altresì i criteri per l'inquadramento nell'ambito della disciplina degli Aiuti di Stato;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 Ambito di applicazione, 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 51 "Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura";

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la L.R. 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

CONSIDERATO necessario sostenere la raccolta, la propagazione, la conservazione e l'utilizzo delle risorse genetiche forestali per mantenere la variabilità genetica esistente nei popolamenti forestali e disporre di piantine da destinare all'impiego negli interventi di imboschimento/rimboschimento e di forestazione urbana e periurbana, promossi dalle politiche nazionali e internazionali di conservazione della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

DATO ATTO che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" del citato regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

DATO ATTO, inoltre, che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 "Cumulo", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento;
- all'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 "Relazioni", l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione Europea sull'applicazione del regolamento;

PRECISATO quindi che:

- al fine di consentire, nella massima trasparenza, il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A <<Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato delle attività "Potenziamento strutture vivaistiche regionali" e "Spese correnti per l'incremento della produzione vivaistica" – Azione specifica 3 "Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale" della Strategia Forestale Nazionale>>, contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del finanziamento regionale;
- in data XX:XX:XXXX la Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;

- a conclusione di tale procedura è stato registrato il regime di aiuto “.....” con il n. SA.....

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte di:

- approvare l’allegato A <<Disposizioni per l’inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato delle attività “Potenziamento strutture vivaistiche regionali” e “Spese correnti per l’incremento della produzione vivaistica” – Azione specifica 3 “Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale” della Strategia Forestale Nazionale>>, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti”, 6 “Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria”, 11 “Relazioni”, 12 “Valutazione”, 13 “Controllo”, 51 “Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura” del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.....;
- intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione alla Commissione Europea in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del regolamento (UE) 2022/2472;
- demandare, in coerenza con la DGR 303/2023 e con il Regime di Aiuto SA, ad un successivo provvedimento del dirigente pro tempore della Struttura “Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo” l’approvazione dei relativi Piani di attuazione delle attività affidate ad ERSAF, per le annualità 2024-2026, dettagliando le diverse attività e le modalità di attuazione;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 definizioni punto 59, né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

RILEVATO inoltre che l’approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

DATO ATTO che il contributo concesso nell’ambito del regime di aiuto SA..... verrà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

STABILITO, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della Struttura “Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo” i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 “XVI Provvedimento Organizzativo” nella seduta del 28/11/2023;

VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepito le premesse,

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato delle attività "Potenziamento strutture vivaistiche regionali" e "Spese correnti per l'incremento della produzione vivaistica" – Azione specifica 3 "Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale" della Strategia Forestale Nazionale», parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione, 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 51 "Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura" del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.....;
3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione Europea del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472;
4. di demandare, in coerenza con la DGR 303/2023 e con il Regime di Aiuto SA, ad un successivo provvedimento del dirigente pro tempore della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" l'approvazione dei relativi Piani di attuazione delle attività affidate ad ERSAF, per le annualità 2024-2026, dettagliando le diverse attività e le modalità di attuazione;
5. di demandare al dirigente pro tempore della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

